

Legge regionale 06 luglio 1984 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Provvedimenti regionali per l'istruzione.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 -Capi V e VI concernenti contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria, per la ricerca scientifica e per corsi speciali di interesse regionale

Art. 9

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 7, comma 70, L. R. 24/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 11/1969, con effetto dall'1/1/2020.

Art. 10

L' ultimo comma dell' articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, già modificato dall' articolo 1 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è sostituito dal seguente:

<<Le domande per la concessione dei finanziamenti e contributi previsti dal precedente articolo 15 devono essere presentate alla Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali, entro il mese di gennaio, corredate dal piano di impiego dei finanziamenti e dei contributi. >>